



Gli
approfondimenti
di **Publika**

GLI ARRETRATI CONTRATTUALI E
LE SPESE DI PERSONALE

LE ECONOMIE DA TEMPO
PARZIALE E IL FONDO

a cura di Gianluca Bertagna

Numero 10
Febbraio 2009

www.publika.it

GLI ARRETRATI CONTRATTUALI E LE SPESE DI PERSONALE

LE ECONOMIE DA TEMPO PARZIALE E IL FONDO

di Gianluca Bertagna

Negli scorsi giorni sono stati diffusi due pareri di estrema rilevanza da parte della Corte dei conti della Lombardia.

Ecco di seguito alcune considerazioni ed il link per scaricare le deliberazioni.

1. ARRETRATI CONTRATTUALI E SPESE DI PERSONALE

Gli enti soggetti al patto di stabilità possono escludere gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali dal calcolo della spesa di personale di cui al Comma 557.

Afferma il Parere 42/2009 della Corte dei conti della Lombardia: in linea con quanto già previsto dalla Circolare 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato si ritiene condivisibile un'interpretazione che consenta agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti, proprio per la mancanza di discrezionalità dell'amministrazione nell'applicazione delle somme. Discorso totalmente diverso per quanto riguarda la contrattazione integrativa decentrata, sulla quale, almeno con riferimento alla parte variabile del fondo, esiste spazio di manovra da parte dei singoli enti.

È appena il caso di ricordare che sulla questione "arretrati" la Corte dei conti della Toscana (parere n. 17/2007) è in linea con i giudici lombardi, mentre si discosta la Corte dei conti del Veneto (Deliberazione n. 94/2007 su tutte) che da sempre include i rinnovi nelle finalità di cui al comma 557.

Le somme relative agli arretrati contrattuali non possono invece essere escluse dal calcolo al fine della riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti, così come introdotto dall'art. 71 comma 5 del DI n. 112 convertito dalla L. 133/2008. Anche in assenza del Dpcm correlato, le Sezioni regionali della Corte dei conti hanno comunque rilevato un obbligo di riduzione vigente fin dall'entrata in vigore della manovra d'estate.

Link al parere: <http://gianlucabertagna.it/files/2009/02/cc-lombardia-parere-49-2009-arretrati-spesa-def.pdf>

2. LE ECONOMIE DA TEMPO PARZIALE E IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Le economie della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale relative ai periodi antecedenti all'entrata in vigore del DI n. 112/2008 sono destinate alla contrattazione integrativa, anche se i medesimi fondi non sono stati ancora formalmente costituiti.

È questa l'importante e pienamente condivisibile conclusione a cui è giunta la Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 15/2009.

La Sezione lombarda della Corte dei conti rileva innanzitutto che l'originaria norma non metteva in capo all'amministrazione una facoltà di destinazione delle economie al fondo, bensì un obbligo vero e proprio: nella L. 662/96 è infatti espressamente previsto che l'economia del 20% è destinata al fondo produttività. Pertanto, poiché tale norma è cessata a far data dall'entrata in vigore del DI 112, ovvero il 25 giugno 2008, la stessa non può pregiudicare l'annualità 2007 del fondo.

Anche quindi senza formale costituzione del fondo 2007, l'amministrazione avrebbe dovuto accantonare le somme delle economie di quell'anno che poi andranno ripartite con la contrattazione vera e propria che sarà realizzata in tempi successivi.

Link parere: <http://gianlucabertagna.it/files/2009/02/microsoft-word-deliberazione-n-15-del-3022009-pozzo-d-adda-mi-valero-par.pdf>